

(N. 2188)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ZOLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1957

Assegnazione di fondi alla Discoteca di Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 27 dicembre 1953, n. 956, lo stanziamento iscritto annualmente in bilancio per il funzionamento della Discoteca di Stato veniva elevato da lire 1.500.000 a lire 5.000.000, allo scopo di assicurare un minimo di efficienza nella raccolta e conservazione della produzione discografica nazionale, dopo la stasi derivante dagli eventi bellici.

La Discoteca di Stato, oltre a provvedere alla raccolta e conservazione dei dischi, ha anche il compito di registrare quanto, attraverso la espressione acustica, possa interessare la cultura scientifica, artistica e letteraria della Nazione, documentando ogni manifestazione utile agli studi, in ogni branca della scienza. A tali fini essa è dotata, come noto, di una cospicua attrezzatura tecnica che va mantenuta e aggiornata il più possibile, in relazione al progresso che in questo speciale settore è particolarmente attivo.

I limitati mezzi finanziari assegnati alla Discoteca non hanno peraltro consentito finora

di migliorare tale attrezzatura. Si presenta quindi ora con carattere di urgenza l'esigenza di aggiornare i mezzi tecnici di registrazione, corredandoli delle indispensabili apparecchiature moderne; il riorganizzare opportunamente il servizio di galvanoplastica, sostituendo quello in dotazione, ormai superato dai mezzi tecnici in uso; di effettuare infine lo acquisto e la installazione di presse idrauliche per lo stampaggio dei dischi.

Si ritiene quindi necessario adeguare a tali esigenze la misura dei fondi stanziati annualmente in bilancio per le spese di funzionamento della Discoteca.

A ciò si provvede con il presente disegno di legge che eleva l'assegnazione annua da lire 5 milioni a lire 26 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1958-59 (articolo 1) autorizzando altresì una assegnazione straordinaria di lire 21.000.000 (articolo 2) e indicando i mezzi di copertura della spesa (articolo 3).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'assegnazione annua di lire 5.000.000, prevista dalla legge 27 dicembre 1953, n. 956, per il funzionamento della Discoteca di Stato e per il conseguimento delle sue finalità, è elevata a lire 26.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59.

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria alla Discoteca di Stato di lire 21.000.000.

Art. 3.

Alla spesa relativa all'assegnazione straordinaria di cui all'articolo 2 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.